



COMUNE DI LAUCO

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

SEDUTA del 26/10/2020

OGGETTO: ESCLUSIONE DALLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (VAS) DELLA VARIANTE N. 7 AL PROGETTO DI PARCO INTERCOMUNALE DELLE COLLINE CARNICHE COMPRENDENTE I COMUNI DI ENEMONZO, LAUCO, RAVEO E VILLA SANTINA (ART.6 L.R. N.42/1996).

L'anno **duemila venti** il giorno **ventisei** del mese di **Ottobre** alle ore **18:00**, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta con avvisi recapitati ai singoli Assessori, si è riunita la Giunta Comunale.

Sono intervenuti:

Nominativo	Carica	P	A
DIONISIO OLIVO	Sindaco	X	
CIMENTI KASCY	Vice Sindaco	X	
DEL NEGRO STEFANIA	Assessore	X	
ZORZI GUIDO	Assessore	X	

4

0

Assiste il **Vice Segretario Comunale** dott.ssa **Roberta Cimiotti**.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. **Olivo Dionisio** nella sua qualità di **Sindaco** ed espone gli oggetti scritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

L A G I U N T A C O M U N A L E

VISTA la Convenzione tra i Comuni di Villa Santina, Enemonzo, Raveo e Lauco stipulata in data 23.10.2017, e successiva proroga stipulata in data 13.05.2020, con la finalità di provvedere in modo coordinato ed in forma associata alla gestione del Parco intercomunale delle Colline Carniche che prosegue quella iniziale stipulata tra i Comuni di Villa Santina, Enemonzo e Raveo in data 28.01.1999 e rettificata in data 02.12.2000, indicando come Ente capofila il Comune di Villa Santina;

ATTESO che:

- con decreto del Presidente della Giunta Regionale del 12.10.1999 n.0318/Pres. come rettificato con DPGR n.0355/Pres. del 09.12.1999 è stato approvato il progetto di Parco intercomunale delle Colline Carniche comprendente i Comuni di Enemonzo, Raveo e Villa Santina adottato con delibera consiliare da parte dei singoli Comuni;
- con decreto del Presidente della Regione n.049/Pres. del 21.02.2002 è stata approvata la variante n.1 al suddetto progetto di Parco intercomunale riguardante il territorio del Comune di Raveo;
- con decreto del Presidente della Regione n.0123/Pres. del 08.05.2007 è stato approvato il progetto di ampliamento del Parco intercomunale delle Colline Carniche (comprendendo anche il Comune di Lauco), che costituisce variante n.2 al progetto del Parco medesimo;
- con decreto del Presidente della Regione n.0318/Pres. del 20.11.2009, è stata negata l'approvazione del progetto di variante n.3 al Parco Intercomunale delle Colline Carniche;
- con decreto del Presidente della Regione n.086/Pres. del 26.04.2011 è stata approvata la variante n.4 al progetto di Parco intercomunale, come adottata dalle Amministrazioni comunali di Villa Santina, Enemonzo, Raveo e Lauco;
- con decreto del Presidente della Regione n.0178/Pres. del 09.10.2019 è stata approvata la variante n.5 al progetto di Parco intercomunale, come adottata dalle Amministrazioni comunali di Villa Santina, Enemonzo, Raveo e Lauco;

RICORDATO che con determinazione n.47 del 19.06.2020, il Responsabile del Servizio urbanistica, edilizia privata, gestione del territorio e tutela dell'ambiente convenzionato tra i Comuni di Villa Santina e Raveo, ha formalmente incaricato l'arch. Paola Cigalotto con studio in Udine per la redazione della variante n.7 al Parco Intercomunale delle Colline Carniche riguardante principalmente la realizzazione di un'opera pubblica in Comune di Raveo ricompresa nel "Progetto attuativo del Piano Paesaggistico Regionale FVG" denominato "ALLERTA I SENSI. Rigenerazione dei paesaggi di alta quota sul Col Gentile: storie di luoghi, persone e natura tra PANI e gli Stavoli della Congregazione – Carnia 1944.", nonché per una modifica alla normativa, necessaria per adeguare le esigenze emerse nella gestione del Piano ed una zonizzativa riguardante il Comune di Villa Santina;

RICORDATO che con l'art. 11 del D.Lgs 4/2008 stabilisce che la VAS costituisce parte integrante del procedimento di adozione ed approvazione di piani e programmi;

RICHIAMATA la legislazione vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica costituita dalla Direttiva comunitaria 2001/42/CE del 27.06.2001, dal D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 come modificato dal D.Lgs. 16.01.2008, n. 4 e dalla Legge Regionale 06.05.2005, n. 11;

DATO ATTO che la L.R. 16/2008 recante "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio edilizia, urbanistica attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo", in vigore dal 13.12.2008, all'art. 4, integra la legislazione regionale vigente in materia di VAS degli strumenti di pianificazione comunale;

PRESO ATTO che tale articolo, tra l'altro, stabilisce che:

- per le finalità di cui all'art.6 del D.Lgs.152/2006, limitatamente alla pianificazione urbanistica comunale, l'autorità proponente è l'ufficio comunale o il soggetto privato che elabora il piano

urbanistico, l'autorità procedente è l'organo a cui compete l'adozione e l'approvazione degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e l'autorità competente è la Giunta Comunale; - sono considerate piccole aree a livello locale le aree oggetto di varianti non sostanziali agli strumenti urbanistici comunali, come definite dalla L.R. n. 5/2007 e le aree interessate dai piani particolareggiati comunali ancorché comportino variante agli strumenti urbanistici nei limiti stabiliti dall'art. 63 sexies, della L.R. 5/2007;

- per i piani urbanistici che determinano l'uso di piccole aree a livello locale, l'autorità competente valuta sulla base della relazione allegata al piano e redatta dal proponente, con i contenuti di cui all'allegato I della Parte II del D.Lgs. 152/2006, se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente;

RIBADITO che tale valutazione spetta all'autorità competente, individuata all'art. 4 della L.R. 16/2008, nell'organo della Giunta Comunale;

VISTO il progetto di variante n.7 al Parco Intercomunale delle Colline Carniche redatto dall'arch. Cigalotto Paola con studio in Udine e costituito dai seguenti elaborati:

- ✓ Relazione illustrativa;
- ✓ Elaborati grafici;
- ✓ Norme di attuazione modificate;
- ✓ Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica;

PRESO ATTO che dal Rapporto preliminare per la Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica si evince che:

Alla luce delle considerazioni precedentemente svolte, si ritiene che nel suo complesso, la variante n.7 al Piano del Parco Intercomunale delle Colline Carniche proposta, non debba essere assoggettata a procedura di Valutazione Ambientale Strategica, in quanto:

- le modifiche introdotte dalla variante n.7 al Piano alla strumentazione urbanistica vigente non rientrano tra le categorie di opere assoggettabili a procedura di V.I.A. definite dal D.L. 16 gennaio 2008 n° 4 – allegati II III e IV;

- si tratta complessivamente di modifiche su una localizzazione di cui non si prevede interazioni con i siti Natura 2000 presenti. Per cui non si registrano oggettivamente potenziali ricadute su aree protette;

L'attuazione dalla Variante n.7 al Piano del Parco Intercomunale delle Colline Carniche comporta modifiche localizzate minime senza che si possano registrare effetti significativi sull'ambiente a scala più ampia. Infine, il sistema di riferimento pianificatorio costituito dalla strumentazione vigente rimane sostanzialmente inalterata sia come impianto territoriale, sia come indicazioni programmatiche.;

CONSIDERATO che, nello specifico caso in esame, in rapporto alla scarsa significatività delle modificazioni, non si ritiene necessaria l'acquisizione di pareri e la consultazione di soggetti competenti in materia ambientale esterni all'Amministrazione comunale;

VISTA la Legge Regionale 30 settembre 1996, n.42, e successive modifiche ed integrazioni, ad oggetto “*Norme in materia di parchi e di riserve regionali*” ed in particolare l'articolo 6 che prevede l'istituzione di parchi comunali ed intercomunali;

VISTA la L.R. 23 febbraio 2007, n. 5 e s.m.i. recante “Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio”;

VISTA la L.R. 21 ottobre 2008, n. 12 e s.m.i. contenente “Integrazioni e modifiche alla legge regionale 5/2007 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio)”;

VISTA la Direttiva comunitaria 2001/42/CE del 27.06.2001, il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 come modificato dal D.Lgs. n. 4 del 16.01.2008, la Legge Regionale 06.05.2005, n. 11 e l'art.4 della Legge Regionale n.16 del 12.12.2008;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 17.12.2019 con la quale, al Sindaco Sig. Olivo DIONISIO è stata attribuita la competenza gestionale dei Servizi Economico Finanziario, Tecnico ed Affari Generali e che Suo sostituto è stato nominato il vice Sindaco Sig. Kascy CIMENTI;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., sulla presente proposta di deliberazione;

VISTO l'art. 1, comma 19 della Legge Regionale 11.12.2003, n. 21 e successive modificazioni ed integrazioni;

con voti favorevoli, espressi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) di prendere atto del Rapporto preliminare per la Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica, redatto sulla base dei criteri fissati nell'allegato I del D.lgs. 4/2008, dalla quale risulta che la variante n. 7 al progetto di Parco intercomunale delle Colline Carniche comprendente i Comuni di Enemonzo, Lauco, Raveo e Villa Santina (art.6 L.R. n.42/1996) non determina effetti significativi sull'ambiente, e quindi non si ritiene assoggettabile alla procedura di VAS;
- 2) di dare atto, altresì, che ai fini del procedimento di valutazione ambientale strategica del presente strumento urbanistico ed ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 16/2008, il proponente è Servizio urbanistica, edilizia privata, gestione del territorio e tutela dell'ambiente convenzionato tra i comuni di Villa Santina e Raveo, l'autorità procedente è il Consiglio Comunale e l'autorità competente è la Giunta Comunale;
- 3) di condividere e fare proprie le considerazioni e le conclusioni espresse nel Rapporto preliminare per la Verifica di Assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica;
- 4) di ritenere, in relazione alla scarsa significatività delle modifiche urbanistiche apportate, non necessaria l'acquisizione di pareri e la consultazione di soggetti competenti in materia ambientale esterni all'Amministrazione comunale;
- 5) di valutare che le previsioni derivanti dall'approvazione della variante in esame non risultano avere effetti significativi sull'ambiente;
- 6) di escludere, per quanto espresso ai punti precedenti, la variante in esame dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) in applicazione dell'art. 4 comma 3 della L.R.16/2008;
- 7) di dichiarare con separata votazione e con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1 comma 19 della L.R. n. 21/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL Sindaco
Atto Firmato Digitalmente

IL Vice Segretario Comunale
Atto Firmato Digitalmente